



**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
GRUPPO ARCHEOLOGICO AGORDINO ARCA**

L'anno 2020 il giorno 10 del mese di ottobre alle ore 18:00 presso la sede della biblioteca Civica di Agordo in seconda convocazione si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente oggetto dell'ordine del giorno: 1. Adozione nuovo Statuto "GRUPPO ARCHEOLOGICO AGORDINO ARCA A.P.S."; 2. Conferma Consiglio Direttivo; 3. Conferma del Presidente dell'Associazione; 4. cambio denominazione e indirizzo dell'Associazione. E' chiamato a presiedere la riunione il Sig. Maurizio Olivotto ed a fungere da Segretario verbalizzante la Signora Sonia Scattolin. Passando al primo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda che la bozza dello Statuto è stata inviata precedentemente a tutti i soci via mail o consegnata per posta assieme alla convocazione della stessa assemblea, prevista dal Decreto Legislativo 117/2017 (ovvero la Riforma del Terzo Settore). Lo Statuto con le approvate modifiche deve essere approvato entro fine ottobre 2020 per ottenere una serie di benefici economici e privilegi di interazione con gli enti pubblici. L'A.I.C.S. ha fornito il modello per i nuovi statuti, che le singole Associazioni aderenti possono adattare al loro Statuto precedente al fine continuare a condurre le stesse attività. Il Presidente presenta le modifiche principali: - il nome ufficiale dell'Associazione diventa: "GRUPPO ARCHEOLOGICO AGORDINO ARCA A.P.S.", dove la sigla finale sta per "Associazione di Promozione Sociale". Questo permette all'associazione di essere iscritta al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS). - Art.5 (Finalità e attività) - le attività rientrano generalmente nei campi previsti dall'art. 5 (con interpretazione estensiva dei punti d), f), h), i) e k)) del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attività specificate dallo Statuto in un elenco che viene letto ai soci per intero, adattandosi alle necessità archeologiche e culturali. - art. 11 (Assemblea) - può essere convocata attraverso varie modalità specificate dal nuovo Statuto. L'assemblea straordinaria potrà invece essere convocata per le modifiche dello statuto e per lo scioglimento dell'Associazione. - art. 15 (Consiglio Direttivo) - da ora in poi l'assemblea generale dei soci eleggerà nell'ordine sia il Consiglio Direttivo che il Presidente. I membri del Consiglio devono essere in numero pari, in modo da arrivare ad un numero dispari con l'elezione del Presidente. - art. 16 (Presidente) - verrà eletto dalla maggioranza dei presenti all'assemblea generale dei soci. - art. 19 (Libri Sociali) - ne è previsto uno in più: il libro dei soci volontari. - art. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari) - tutti i soci di ARCA risultano iscritti ad A.I.C.S. con assicurazione civile ed infortunio. I soci volontari che prestano attività di volontariato invece saranno coperti da assicurazione responsabilità civile, infortunio e malattia. - La richiesta di ammissione soci all'associazione dovrà avvenire attraverso domanda scritta. - L'associazione può operare sia in ambito nazionale che internazionale. Viene comunicato che con il decreto Sviluppo Italia (Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020), al fine di garantire il normale svolgimento delle attività di associazionismo, è possibile convalidare questa assemblea senza che questa raggiunga i 2/3 dei votanti presenti, e che i membri partecipanti possono presentare fino a tre deleghe per raggiungere il quorum necessario. Viene poi proposta la modifica dell'indirizzo della sede legale presso Via Veran n.40/a, Agordo (BL).

Tutta la documentazione realtativa allo svolgimento delle votazioni sarà conservata agli atti.

Proposto il punto 1) l'adozione del nuovo Statuto, viene approvato all'unanimità.

Proposto il punto 2) Elezione del Presidente, viene eletto con scrutinio segreto a maggioranza • **Presidente: Maurizio Olivotto** nato a La Valle Agordina (BL) il 22/10/1958 residente a Santa Giustina (BL) via Arnè, 22/b con C.F. LVTMRZ58R22E490N.

Proposto il punto 3) Elezione Consiglio Direttivo, Vengono eletti:

Gabriele Fogliata nato a Bovezzo (BS) il 10/08/1947 residente ad Agordo (BL) in via Veran, 40/a con C.F. FGLGRL47M10B102M.

Gabriele Bernardi nato a Belluno il 19/04/1940 residente ad Agordo via Toccol, 81 con C.F. BRN-GRL40D19A757J.

Sonia Scattolin nata a Treviso il 27/05/1966 residente a Santa Giustina (BL) in via Arnè, 22/b con C.F. SCTSNO66E67L407O.

Manuel Conedera nato ad Agordo (BL) il 17/12/1989 residente a Rivamonte Agordino (BL) in Loc. Ponte Alto, 30/c con C.F. CNDMNL89T17A083O.

Manlio Monestier nato a Milano il 30/01/1942 residente a Taibon Agordino (BL) via Al Forte con C.F. MNSMNL42A30F205V.

Francesco Laveder nato a Belluno il 11/04/1964 ivi residente in via F.lli Cairoli, 128 con C.F. LVDFNC64D11A757V.

Ivan Minella nato a Feltre (BL) il 25/07/1989 residente ad Agordo in via Nazionale, 13/a con C.F.

MNLVNI89L25D530V.

Mattia Curto nato a Feltre (BL) il 27/05/1992 ivi residente in via Vincenzo Bellini, 3 con C.F. CRTMTT92E27D530W.

Mara Dalla Vecchia nata a Feltre (BL) il 10/07/1974 residente a Borgo Val Belluna in via Pellegai, 11 - Mel con C.F. DLLMRA74L50D530P.

Elio Bordinon nato a Milano il 22/02/1945 residente a Taibon Agordino (BL) in via San Lucano, 34 con C.F. BRDLEI45B22F205S.

Ave Morassi nata a Gorizia il 10/06/1937 residente ad Agordo (BL) in via Pragrande, 60 con C.F. MRSVAE37H50E098N.

Eleonora Dai Pra nata ad Agordo (BL) il 25/04/1988 residente a Taibon Agordino in via Comedón, 15 con C.F. DPRLNR88D65A083R.

Al punto 3 si propone l'adozione della nuova denominazione in GRUPPO ARCHEOLOGICO AGORDINO ARCA A.P.S. con variazione della sede in Via Veran n.40/a, Agordo (BL). Viene approvato all'unanimità. L'assemblea inoltre, ai sensi delle norme transitorie dello statuto adottato, dà mandato al suo Presidente di registrare presso l'Ufficio del Registro il presente verbale, al quale saranno allegati, come parte integrante, lo statuto adottato. La suddetta registrazione, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 dlgs 117/2017, in quanto intervenuta allo scopo di adeguare lo statuto dell'Associazione di Promozione Sociale a modifiche normative, è esente dall'imposta di registro. E' inoltre esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 comma 5 dello stesso decreto. L'Associazione è stata costituita il 18/02/1998, è registrata presso l'ufficio del registro di Belluno al n.3154 SERIE 3 del 14/11/2000. E' iscritta all'albo nazionale delle A.P.S. con Decreto n. 429/II del 10/12/2019. Il Presidente informa che copia del suddetto atto, una volta registrato, sarà trasmesso al Comitato Provinciale AICS di Belluno entro 30 giorni dalla data di registrazione. Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario verbalizzante

Sonia Scattolin

Il Presidente dell'assemblea

Mauro Olivetto

Letto e firmato dal Presidente dell'Associazione e dai componenti il Direttivo.

Sig. Olivetto Maurizio

Mauro Olivetto

Sig. Fogliata Gabriele

Gabriele Fogliata

Sig. Bernardi Gabriele

Gabriele Bernardi

Sig. Scattolin Sonia

Sonia Scattolin

Sig. Manuel Conedera

Manuel Conedera

Sig. Monestier Manlio

Manlio Monestier

Sig. Laveder Francesco

Francesco Laveder

Sig. Minella Ivan

Ivan Minella

Sig. Curto Mattia

Mattia Curto

Sig. Dalla Vecchia Mara

Mara Dalla Vecchia

Sig. Bordinon Elio

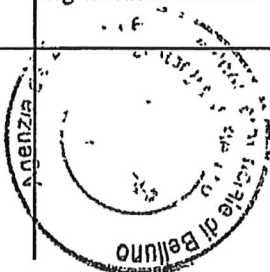
Elio Bordinon

Sig. Morassi Ave

Ave Morassi

Sig. Dai Pra Eleonora

Eleonora Dai Pra



REGISTRATO A BELLUNO

n. 1524

serie 3

Liquidati euro Esente

IL FUNZIONARIO

Rosalba Loat

Rosalba Loat

4 NOV. 2020



Statuto
Associazione di Promozione Sociale
Gruppo Archeologico Agordino ARCA
Ente del Terzo Settore

Art. 1 (Denominazione e Sede)

È costituita, nel rispetto del D. Lgs 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del terzo settore denominato: GRUPPO ARCHEOLOGICO AGORDINO ARCA A.P.S. assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" o potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore. L'associazione ha sede legale in Agordo (BL) in Via Veran n.40/a. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 (Efficacia dello Statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 4 (Interpretazione dello Statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 (Finalità e Attività)

L'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 - con interpretazione estensiva dei punti d), f), h), i) e k) - del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- Studi su tematiche di interesse archeologico, e storico, attività di archeologia sperimentale, promozione di ricerche storiche e archeologiche in stretta collaborazione con gli Enti competenti;
- Attività di logistica a supporto di indagini e campagne di scavo gestite da archeologi professionisti, da ditte archeologiche o da università, in stretta collaborazione con gli Enti competenti;
- Iniziative con finalità divulgative legate all'archeologia, alla storia locale e alla salvaguardia del patrimonio culturale;
- Valorizzazione del patrimonio culturale, anche in collaborazione con Enti e Amministrazioni;
- Organizzazione di conferenze, proiezioni, workshop, seminari;
- Pubblicazione di articoli, libri e periodici;
- Allestimento di esposizioni temporanee e permanenti e presentazioni a soci e/o terzi;
- Diffusione della cultura della tutela e della conservazione dei beni culturali;
- Collaborazione con altre associazioni, istituti, organizzazioni nazionali ed estere che non effettuino attività in contrasto con lo statuto dell'Associazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art 7 del D. Lgs. 117/2017. L'associazione di promo-

zione sociale opera in ambito della regione Veneto, nazionale e/o internazionale.

Art. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

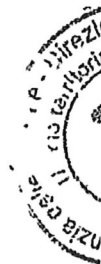
Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19; votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista; denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore; e il dovere di: rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo e le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario salvo quanto previsto sempre dallo stesso decreto, all'art. 17 co. 4 del D.Lgs. 117/2017 che riporta: "...le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso."

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di noti-





fica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Assemblea degli associati; Consiglio Direttivo; Presidente; e nei casi, previsti dalla normativa vigente, Organo di controllo; Organo di revisione;

Art. 11 (L'Assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, sms, whatsapp, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. Art.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea: determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto; nomina e revoca i componenti degli organi sociali; nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sull'esclusione degli associati; delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza; fissa l'importo della quota sociale annuale.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art.14 (Assemblea Straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art.15 (Consiglio Direttivo)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L'organo di amministrazione è composto da 3 a 15 membri, compreso il presidente, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per n. 2 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si

applica l'articolo 2475-ter del codice civile. L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti: amministra l'associazione, attua le deliberazioni dell'assemblea, predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge; predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza, è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione del Runtis (Registro unico nazionale del terzo settore), disciplina l'ammissione degli associati, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Art.16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo: vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle Operazioni sociali o su determinati affari.

Art.18 (Organo di Revisione Legale dei Conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono; d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 20 (Risorse economiche)



Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni; proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 21 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 24 (Bilancio Sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 26 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 28 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 29 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 30 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs 117/2017.

Art. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 32 Norma transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.



**AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI BELLUNO**

Allegato n. 1 all'atto registrato
il 4.11.2020 al n. 1524
serie 3. Esatti euro Esente

IL FUNZIONARIO

Rosalba Loat